



COPIA

COMUNE DI DOMUSNOVAS

Provincia del Sud Sardegna

VERBALE DI DELIBERAZIONE di CONSIGLIO COMUNALE

N. 17 R.D.

**OGGETTO: Addizionale comunale IRPEF. Determinazione e
applicazione aliquota anno 2022.**

L'anno **duemilaventidue** ed addì **trenta** del mese di **maggio** in Domusnovas e nella sala delle adunanze del Consiglio, regolarmente convocato con appositi avvisi per le ore **18:30**, si è riunito il Consiglio Comunale alle ore 18:33.

All'esame dell'argomento in oggetto risultano presenti:

MASCIA ISANGELA	P	PINTUS GIUSEPPE	P
LUSCI MARIA ELENA	P	CARTA STEFANIA	P
SORU STEFANO	P	BARRANCA FABIOLA	P
SABA FABRIZIO	P	CARTA MARIA GIOVANNA	A
ARU DAVIDE	P	MURGIA DUILIO	P
LOCCI FRANCESCA	P	DI ROMANO ANNA MARIA	P
PORCU ARIANNA	P	PILLONI ALESSIO DAVIDE	P
		EFISIO	
MURRU SIMONE	P	VENTURA MASSIMILIANO	A
FLORIS MARIA FRANCA	P		

risultano presenti n. 15 e assenti n. 2.

Assiste alla seduta il SEGRETARIO COMUNALE Dott. REMO ORTU

La seduta è Pubblica - in Prima CONVOCAZIONE _ Ordinaria

IL PRESIDENTE

constatata la legalità dell'adunanza a norma dell'art. 36, comma 1, del Regolamento del Consiglio Comunale, invita i presenti a deliberare intorno all'Ordine del Giorno riportato in oggetto.

L'assessore Locci, su incarico del Sindaco, espone il punto all'ordine del giorno relativo alla proposta di deliberazione avente per oggetto: "Addizionale comunale IRPEF – Determinazione e applicazione aliquota anno 2022".

Sul punto si registra l'intervento della consigliera Di Romano, segue l'intervento dell'assessore Locci, come riportato nel verbale di seduta.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Esaminata la proposta di deliberazione di seguito riportata, avente per oggetto: "Addizionale comunale IRPEF – Determinazione e applicazione aliquota anno 2022", corredata dei pareri previsti dal D.Lgs. 18/8/2000 n. 267, che è da intendersi parte integrante e sostanziale del presente deliberato, provvede alla votazione per l'approvazione della proposta anzidetta;

La votazione viene espressa in maniera palese per alzata di mano, con il seguente risultato:

Presenti = n° 15 (assenti i consiglieri Carta Maria Giovanna - Ventura)
Voti favorevoli = N° 12
Voti contrari = n° //
Astenuiti = n° 3 (Di Romano - Pilloni - Murgia)

IL CONSIGLIO COMUNALE

Preso atto del risultato della votazione

DELIBERA

Di approvare, rendendola integralmente propria ad ogni effetto di legge, la proposta di deliberazione sotto riportata, corredata del parere espresso ai sensi del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente dispositivo deliberatorio.

Il Presidente pone in votazione l'immediata esecutività della deliberazione.

La votazione viene espressa in maniera palese per alzata di mano, con il seguente risultato:

Presenti = n° 15 (assenti i consiglieri Carta Maria Giovanna - Ventura)
Voti favorevoli = N° 12
Voti contrari = n° //
Astenuiti = n° 3 (Di Romano - Pilloni - Murgia)

IL CONSIGLIO COMUNALE

Preso atto del risultato della votazione

DELIBERA

Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art.134 – comma 4° - Dlgs 18/08/2000 n.267 (Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali).

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE AL CONSIGLIO COMUNALE

DELIBERA DI CONSIGLIO n.17 del 30-05-2022 COMUNE DI DOMUSNOVAS

OGGETTO: Addizionale comunale IRPEF – Determinazione e applicazione aliquota anno 2022.

Premesso che occorre ottemperare al fondamentale adempimento dell'approvazione del Bilancio per l'esercizio 2022

A tal proposito, visti:

- l'art. 1, comma 169, della Legge n. 296/2006 (Finanziaria 2007) che fissa il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi di spettanza comunale entro la data fissata dalle norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Tale deliberazione, anche se approvata successivamente all'inizio dell'esercizio, purché entro la data citata, ha effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento;
- l'art. 151, comma 1, del D. Lgs. n. 267/2000 il quale stabilisce che gli enti locali, deliberano entro il 31 dicembre di ogni anno il bilancio di previsione per l'anno successivo. Il termine può essere differito con decreto del Ministro dell'interno, d'intesa con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, sentita la Conferenza Stato - Città ed autonomie locali, in presenza di motivate esigenze;

Considerato che:

- il D. M. del Ministero dell'Interno del 24 dicembre 2021 con cui è stato disposto che il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2022/2024 da parte degli enti locali è differito al 31 marzo 2022.
- il D.L. 30 dicembre 2021, n.228 convertito con modificazioni dalla Legge n. 15 in data 25/02/2022 con cui è stato ulteriormente differito al 31 maggio 2022 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2022/2024 da parte degli enti locali;

Considerato quanto disposto dall'art. 172, del T.U. 267/2000, il quale prevede, che al bilancio di previsione, tra l'altro, sono allegati, le deliberazioni con le quali sono determinati, per lo stesso esercizio, le tariffe, le aliquote d'imposta etc, pertanto, dapprima occorre procedere, ai fini dell'approvazione del documento finanziario di cui trattasi, all'adozione degli atti deliberativi di cui sopra, essendo gli stessi, propedeutici all' approvazione dello stesso documento (bilancio);

Richiamati:

- l'art. 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, come sostituito dall'art. 27, comma 8, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, il quale stabilisce che il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'art. 1, comma 3, del D. Lgs. 28 settembre 1998, n. 360 e le tariffe dei servizi pubblici locali coincide con la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione;
- l'articolo 52, comma 1, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, il quale prevede che i comuni possono disciplinare con regolamento le proprie

DELIBERA DI CONSIGLIO n.17 del 30-05-2022 COMUNE DI DOMUSNOVAS

entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alle fattispecie imponibili, ai soggetti passivi e alle aliquote massime dell'imposta;

Visto il decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360 relativo all'istituzione dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche, la quale si compone di:

- un'aliquota di compartecipazione, stabilita con decreto del Ministero delle Finanze entro il 15 dicembre di ogni anno ed uguale per tutti i comuni, rapportata agli oneri derivanti dalle funzioni trasferite ai comuni ai sensi della legge 15 marzo 1997, n. 59 a cui corrisponde un'uguale diminuzione delle aliquote IRPEF di competenza dello Stato (art. 1, comma 2);
- un'aliquota "variabile", stabilita dal Comune nella misura massima di 0,8 punti percentuali (art.1, comma 3);

Visto in particolare l'art. 1, commi 3 e 3-bis, del suddetto decreto legislativo n. 360, come modificati dall'articolo 1, comma 142, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007), il quale prevede che i comuni con apposito regolamento adottato in ossequio dell'art. 52 del D. Lgs. 446/1997 possono determinare la variazione dell'aliquota di compartecipazione dell'addizionale mediante l'adozione di apposita deliberazione da pubblicare sul sito individuato con idoneo decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 31 maggio 2002, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 130 del 5 giugno 2002. L'efficacia della deliberazione decorre dalla data di pubblicazione nel predetto sito informatico. La variazione dell'aliquota di compartecipazione dell'addizionale non può eccedere complessivamente 0,8 punti percentuali.

Preso atto che, sempre in relazione a quanto disposto dalle norme in discussione, viene stabilito che con il medesimo regolamento di cui in argomento, può essere stabilita una soglia di esenzione in ragione del possesso di specifici requisiti reddituali.

Visto l'articolo 1, comma 11, del decreto legge 13 agosto 2011, n. 138, il quale testualmente recita:

"11. Per assicurare la razionalità del sistema tributario nel suo complesso e la salvaguardia dei criteri di progressività cui il sistema medesimo è informato, i comuni possono stabilire aliquote dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche utilizzando esclusivamente gli stessi scaglioni di reddito stabiliti, ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, dalla legge statale, nel rispetto del principio di progressività. Resta fermo che la soglia di esenzione di cui al comma 3-bis dell'articolo 1 del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, è stabilita unicamente in ragione del possesso di specifici requisiti reddituali e deve essere intesa come limite di reddito al di sotto del quale l'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche non è dovuta e, nel caso di superamento del suddetto limite, la stessa si applica al reddito complessivo";

Rilevato dunque, sulla base della norma sopra richiamata, che il Comune con delibera di natura regolamentare, può:

a) variare l'aliquota dell'addizionale comunale IRPEF sino ad un massimo dell'0,8%, senza più il limite massimo di incremento annuo dello 0,2% previsto dalla precedente normativa;

b) stabilire aliquote dell'addizionale comunale al reddito delle persone fisiche differenziate unicamente in relazione agli scaglioni di reddito previsti ai fini dell'Irpef, con lo scopo di assicurare la razionalità e il criterio di progressività del sistema costituzionalmente tutelati;

c) individuare una soglia di esenzione in ragione del possesso di specifici requisiti reddituali, da applicarsi come limite e non come franchigia, per cui il superamento del reddito posto come condizione per l'esenzione determina il pagamento dell'imposta su tutto il reddito complessivo;

Richiamata la deliberazione C.C. n° 7 adottata in data 10/05/2021, ad oggetto: *"Addizionale comunale IRPEF. Determinazione applicazione aliquota anno 2021"* con la quale, recando a motivazione l'improvvisa emergenza legata all'epidemia da Covid-19, che ha causato una grave minaccia per la salute pubblica a livello mondiale, pertanto anche per il nostro territorio nazionale e, come conseguenza, determinando un grave shock per l'intera economia, causando una condizione di sofferenza per la riduzione della possibilità di spesa a causa della flessione registrata a livello occupazionale che porteranno una certa, nonché consistente, riduzione delle entrate tributarie/patrimoniali da parte dei Comuni;

Preso atto che, sempre in relazione all'anno 2021, si è dato luogo così come per l'anno 2020, all'applicazione dell'addizionale comunale all'IRPEF, con aliquota in misura pari allo 0,3 per cento;

Relativamente all'anno 2022, considerato che, a seguito di un'analisi effettuata, pur avendo monitorato il contenimento di diverse tipologie di spesa, al fine di poter garantire seppure con forti limitazioni, pertanto in condizioni di mancata libertà di decisione, un necessario nonché obbligatorio mantenimento del livello quantitativo e qualitativo dei servizi pubblici e strumentali da erogare alla collettività, si rende necessario applicare, anche per l'anno 2022, l'addizionale comunale all'IRPEF, con aliquota in misura pari allo 0,3 per cento, confermando pertanto quanto determinato per l'anno 2021;

Preso ancora atto che, al fine di venire incontro alle categorie socialmente/economicamente più deboli, risulta opportuno riconfermare così come determinato per l'anno 2021, un limite di esenzione per i contribuenti con reddito imponibile IRPEF inferiore o uguale a €. 10.000,00, dando atto che l'esenzione opera come soglia e non come franchigia, per cui i titolari di redditi complessivi ai fini IRPEF, superiori al limite stabilito (€. 10.000,00), dovranno corrispondere l'addizionale sull'intero e non solamente sulla parte eccedente tale limite);

Considerato ancora che il gettito derivante dall'applicazione dell'Addizionale nella misura dello 0,3 %, al netto della fascia di esenzione (€. 10.000,00) consente di stimare in €. 150.000,00 (eurocentocinquantamila,00) l'importo in entrata, da considerare quale entità finanziaria fondamentale atta a garantire il mantenimento del livello quantitativo e qualitativo dei servizi da erogare alla collettività

Visto il vigente disposto dell'art. 13, comma 15, del Decreto Legge n. 201/2011, convertito con modificazioni dalla Legge 214/2011, a mente del quale *"A decorrere dall'anno di imposta 2020, le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei comuni sono inviate al Ministero dell'economia e delle finanze"*

“Dipartimento delle finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo delle stesse in apposita sezione del portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360 ”;

Visto altresì:

- il D.Lgs 267/2000 e nello specifico: l' art.. 42 , rubricato :“Attribuzioni dei Consigli”;
- il regolamento di contabilità;
- l'art. 52, comma 2, del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446 e successive modificazioni;
- lo statuto comunale;

Atteso altresì che, in relazione al disposto delle soprariportate norme, ossia dal D.lgs. 267/2000, la determinazione/applicazione delle aliquote IRPEF rientra nelle competenze del Consiglio Comunale;

Ritenuto di provvedere in merito;

PROPONE

Riguardo l'anno 2022, con effetto dal 1° gennaio:

di determinare, l'aliquota della compartecipazione dell'Addizionale Comunale all'I.R.P.E.F., nella misura dello 0,3% (zerovirgolatrepercento/00), altresì definendo così come per gli anni decorsi, che l'addizionale comunale all'IRPEF non è dovuta se il reddito complessivo risultante ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche è inferiore o uguale a €. 10.000,00, dando atto che l'esenzione opera come soglia e non come franchigia, per cui, in presenza di redditi considerati ai fini IRPEF superiori al limite stabilito (€.10.000,00), dovrà essere corrisposta l'addizionale sull'intero reddito e non sulla parte eccedente tale limite;

di inviare copia della presente deliberazione al Ministero dell'economia e delle finanze “Dipartimento delle finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo delle stesse in apposita sezione del portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360 ”;

di pubblicare la presente deliberazione sul sito Internet www.finanze.it, individuato con decreto Interministeriale del 31 maggio 2002, ai sensi dell'art. 1, comma 3, del d.Lgs. n. 360/1998;

di dichiarare la deliberazione conseguente alla presente proposta immediatamente eseguibile ai sensi dell'ultimo comma art. 134 D.Lgs 18/08/200, n° 267 “Testo Unico delle Leggi sull'ordinamento degli Enti Locali”.

Il Proponente
L'Assessore alle Finanze

D.ssa Francesca Locci

DELIBERA DI CONSIGLIO n.17 del 30-05-2022 COMUNE DI DOMUSNOVAS

PARERI RESI AI SENSI DELL' ART. 49 DEL D.Lgs. 267/2000

Parere Favorevole in ordine alla Regolarita' tecnica in merito alla proposta di cui alla presente deliberazione.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

F.to Gianfranco Sorgia

Parere Favorevole in ordine alla Regolarita' contabile in merito alla proposta di cui alla presente deliberazione.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

F.to Gianfranco Sorgia

Il presente verbale viene letto, confermato e sottoscritto

Il Sindaco

F.to Dott.ssa ISANGELA MASCIA

Il SEGRETARIO COMUNALE

F.to Dott. REMO ORTU

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario Comunale certifica che copia della presente deliberazione è stata posta in pubblicazione all'Albo Pretorio per gg.15 consecutivi dal 01-06-2022

DOMUSNOVAS, li 01-06-2022

Il SEGRETARIO COMUNALE

F.to Dott. REMO ORTU

Ai sensi dell'art.18 del DPR 28/12/2000
n.445, il sottoscritto attesta che la
presente copia è conforme all'originale
Domusnovas, li _____

L'INCARICATO